

---

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO**

Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (BS) - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 CF/P.IVA n.02072150986  
www.aslvallecamonicasebino.it PEC: protocollo@pec.aslvallecamonicasebino.it

**DECRETO N. 1020 DEL 30 DIC. 2013**

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo :

F.to M.Grazia Grechi

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr Fabio Besozzi Valentini

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dr.ssa Eva Colombo

Acquisito il parere del Direttore Sociale:

F.to Dr Vanni Ligasacchi

L'anno 2013, giorno e mese sopraindicati:

**PREMESSO** che:

- con il decreto n.488/2002 si approvavano i criteri per il conferimento, la graduazione e la valutazione degli incarichi dirigenziali, ai sensi dei CCNL al tempo vigenti ed a seguito del confronto con le rappresentanze sindacali;

- il menzionato decreto acclude n.3 allegati i quali disciplinano separatamente il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (all.A), la metodologia per la graduazione delle funzioni dirigenziali (all.B), nonché la metodologia della valutazione (all.C);

**OSSERVATO** che la disciplina concernente le procedure di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali è stata oggetto di significative innovazioni normative ad opera dei successivi CCNL e, per ultimo, del DL n.158/2012, così come convertito con L. n.189/2012 (cd. Riforma Balduzzi), soprattutto per quanto concerne la dirigenza medica;

**CONSIDERATO** che la disciplina in materia di contenimento della spesa pubblica ha previsto, a partire del DL n.78/2010, innovazioni alla regolamentazione della dirigenza nell'ambito dell'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

**RAMMENTATO** che:

- con decreto n.227/2013 si provvedeva alla presa d'atto della DGR n.IX/4742 del 23.1.2013 ed all'adozione dei primi atti conseguenti al nuovo POA;

- tale decreto ha altresì precisato che all'attuazione delle modifiche apportate dal POA si deve procedere attraverso l'adozione di specifici atti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, anche al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di valutazione dei dirigenti propedeutiche all'affidamento di incarichi dirigenziali;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs n.165/2001;

- il D.Lgs n.502/1992, con particolare riferimento alla disciplina della dirigenza di cui agli artt.15 e ss.;

- il DL n.78/2010, nel testo frutto della conversione operata con L. n.122/2010, con specifico richiamato alle norme dell'art.9;

- i vigenti CCNL delle due aree dirigenziali e, in particolare, gli artt.27 e 28 del CCNL 8.6.2000;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno predisporre un nuovo testo regolamentare aggiornato alle più recenti disposizioni normative e contrattuali e coerente con le esigenze aziendali scaturenti dall'approvazione del nuovo POA;

**DATO ATTO** che le Organizzazioni sindacali della dirigenza hanno espresso, in data 19.12.2013 e 23.12.2013, parere favorevole all'adozione da parte dell'Azienda del nuovo regolamento in punto di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;

**ACQUISITO** il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

**ACQUISITI**, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Sociale;

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.IX/1100 del 23.12.2010, in attuazione della LR n.33/2009;

## **DECRETA**

1 - di approvare il "Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali" nel testo, composto da n.9 pagine, che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che le Organizzazioni sindacali della dirigenza hanno espresso, in



data 19.12.2013, parere favorevole all'adozione di detto atto regolamentare;

3 - di precisare che detto regolamento entrerà in vigore in ambito aziendale con decorrenza 1.1.2014;

4 - di abrogare, con decorrenza 1.1.2014, l'allegato A del decreto n.488/2002, precisando che detto decreto rimane, in ogni sua altra parte, pienamente vigente;

5 - che dall'adozione del presente atto allo stato non discendono oneri finanziari per l'Azienda;

6 - di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. della dirigenza;

7 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Renato Pedrini)

---



**ALLEGATO AL DECRETO**  
N. 1020 del 30 DIC 2013

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA  
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single character or a very short word.

## **DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

Il presente regolamento definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di direzione di Dipartimento, di Struttura complessa (UOC), di Struttura Semplice (SS), Semplice a valenza dipartimentale (SSD) e di natura professionale, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nel Piano di Organizzazione Aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 229/99, nonché sulla base di quanto previsto dagli articoli 27 e 28 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 delle 2 aree dirigenziali e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 9 comma 32 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 8.11.2012 n. 189, e degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, compresi quelli ex art. 15 septies D.Lgs. n. 502/92.

### **PARTE PRIMA TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

#### **ART. 1 INCARICHI DIRIGENZIALI**

1. Ogni dirigente, assunto con rapporto a tempo indeterminato o determinato, può essere di un incarico dirigenziale tra quelli di seguito indicati:

- incarico di direzione di Dipartimento;
- incarico di direzione di Struttura complessa (UOC);
- incarico di responsabile di Struttura semplice (SS), anche a valenza dipartimentale (SSD);
- incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo
- incarico professionale conferibile a dirigenti con meno di cinque anni di attività.

2. In ragione della peculiarità dell'ASL di Vallecamonica Sebino, costituisce altresì particolare ipotesi di incarico dirigenziale conferibile anche a dirigenti già titolari di un incarico di cui al comma precedente l'incarico di Direzione complessiva del Presidio Ospedaliero ex art.15 bis, c.1 D.Lgs. n.502/1992 ed art.15, comma 1 L.R n.33/2009. Detto incarico, tenuto conto della responsabilità attribuita e delle funzioni strategiche e trasversali esercitate, è ad ogni effetto equiparato all'incarico di Direzione di Dipartimento.

#### **ART. 2 INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**


1. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dal Direttore Generale su base fiduciaria ad uno dei direttori di Struttura complessa afferente al Dipartimento.

2. La durata degli incarichi è, di norma, triennale rinnovabile, non può superare il periodo dell'incarico di Direttore Generale, decade in caso di decadenza del Direttore Generale. Il direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.

3. Per il periodo dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

#### **ART. 3 INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E DEL RUOLO SANITARIO**

1. Gli incarichi di struttura complessa della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, previsti nel Piano di organizzazione aziendale, sono conferiti, per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 7 anni, sulla base della normativa nazionale ed in particolare dell'art. 15 del D.lgs. 502/1992, delle disposizioni contrattuali regionali. Ai sensi del DL n. 158/2012, per il



conferimento dell'incarico di struttura complessa sanitaria non possono essere utilizzati i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies del D. Lgs. n. 502/1992.

2. La selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

3. La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

4. Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le eventuali motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo del D. Lgs. n. 502/1992.

5. L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992.


#### ART. 4

#### INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

1. Gli incarichi di struttura complessa della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, previsti nel Piano di organizzazione aziendale, sono conferiti sulla base della normativa nazionale, contrattuale e delle disposizioni regionali ai dirigenti dei suddetti ruoli per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 7 anni. Possono essere rinnovati per lo stesso periodo o per periodi più brevi nel caso di compimento del limite massimo di età, in relazione agli esiti delle verifiche attuate ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 ed alle norme contrattuali.

2. Gli incarichi di Direzione di struttura complessa possono essere conferiti a dirigenti assunti a tempo indeterminato, tenendo conto dell'area e della disciplina di appartenenza e in relazione alle professionalità richieste per la direzione delle strutture previste dal POA, a dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che abbiano un'esperienza dirigenziale non inferiore ai cinque anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 4, del CCNL 8.06.2000 ovvero, valutate le dimensioni aziendali e il numero limitato di dirigenti presenti nello specifico ruolo, un'esperienza dirigenziale di almeno tre anni, verifica positiva anticipata da parte del collegio tecnico e frequenza di corso di formazione manageriale.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati con decreto del Direttore Generale, previo avviso interno nel quale saranno specificate le specifiche professionalità richieste in relazione all'incarico da conferire e nel rispetto dei criteri indicati al successivo art. 18.



**ART. 5**  
**INCARICHI DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE E STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE.**

1. Per incarichi di Responsabile di struttura semplice di cui all'art. 27 comma 1 dei CCNL 8.6.2000 e art. 4 dei CCNL 17.10.2008 si intendono quelli relativi alle strutture semplici e a valenza dipartimentale individuati nel POA vigente.
2. Gli incarichi di struttura semplice possono essere affidati ai dirigenti che, dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Per attività si intende il servizio prestato nel corrispondente ruolo e profilo e nella disciplina, ove richiesta, nel S.S.N. Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.
3. Detti incarichi sono affidati con decreto del Direttore Generale, su proposta motivata del Direttore della Struttura Complessa e del direttore di Dipartimento cui la struttura afferisce, salvo che per le strutture semplici in staff alla Direzione Generale per le quali non è prevista alcuna proposta. In caso di struttura semplice a valenza dipartimentale, la proposta è del Direttore del Dipartimento.
4. L'Azienda, con apposito avviso interno, informa i dirigenti della disponibilità di strutture semplici da coprire, al fine di permettere la presentazione delle candidature.
5. L'avviso è pubblicato, di norma, prima della vacanza dell'incarico, per almeno 10 giorni e contiene: la denominazione della struttura semplice, la durata dell'incarico, il profilo dirigenziale richiesto, i termini per la presentazione della domanda, l'invito a presentare il C.V. e gli elementi di valutazione.
6. Il Direttore competente formulerà per ciascun aspirante un giudizio di idoneità/inidoneità sulla base dei seguenti criteri:
  - esperienza nel settore specifico;
  - esperienza in altri settori dell'ASL o altre Aziende Sanitarie;
  - esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
  - esperienza di direzione di strutture;
  - titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
  - aggiornamento professionale nel settore;
  - attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore;
  - schede di valutazione triennio precedente.

**ART. 6**  
**INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE "ELEVATA".**

1. Gli incarichi di natura professionale elevata sono quelli professionali, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL 8.6.2000. Essi sono distinti in 2 fasce: fascia C1 (incarico professionale elevato) e fascia C2 (incarico di alta specializzazione); il numero e la descrizione degli incarichi di fascia C sono definiti dalla Direzione Strategica in base ad una verifica delle funzioni e delle particolari caratteristiche delle attività da svolgere.
2. Gli incarichi dirigenziali per le anzidette fasce possono essere affidati ai dirigenti che, dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Per attività si intende il servizio prestato nel corrispondente ruolo e profilo nel S.S.N. Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.
3. Gli incarichi per le fasce C2 e C1 sono affidati con decreto del Direttore Generale, su proposta scritta e motivata del Direttore della Struttura Complessa e del Direttore del Dipartimento cui la struttura afferisce, salvo che per quelli in staff alla Direzione Generale per le quali non è prevista alcuna proposta.  
In caso di incarichi afferenti alle Direzioni Aziendali o ai Dipartimenti, la proposta è del Direttore Aziendale o del Dipartimento competente.
4. L'Azienda, con apposito avviso interno informa i dirigenti della disponibilità di funzioni da



coprire, al fine di permettere la presentazione delle candidature, in analogia a quanto previsto per le strutture semplici.

5. Per l'individuazione dei candidati idonei il Direttore competente si baserà sull'esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:

- esperienza nel settore specifico;
- esperienza in altri settori dell'ASL o altre Aziende Sanitarie;
- esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
- titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
- valutazione del Curriculum formativo e professionale con particolare riferimento a:

aggiornamento professionale nel settore; attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore; livello di conoscenze specialistiche nel settore;

- schede di valutazione triennio precedente.

#### **ART. 7**

#### **INCARICHI PROFESSIONALI DI BASE**

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base, di cui all'art. 27 comma 1 lettera d) del CCNL 8.6.2000, si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nel profilo/disciplina di appartenenza.

2. Ai dirigenti neo assunti, fino al compimento di cinque anni di attività, sono conferibili esclusivamente incarichi di natura professionale di base, con ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura di appartenenza, dove il dirigente svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati con decreto del Direttore Generale ai dirigenti che abbiano superato il periodo di prova.

4. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, può essere integrato con le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28 del CCNL 08/06/2000.

#### **ART. 8**

#### **INCARICHI A DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO.**

Ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, sono conferibili, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d), con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario.



**TITOLO II**  
**ASSUNZIONE DI PERSONALE CON INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO**

**ART. 9**  
**INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO**

1. L'Azienda può conferire incarichi a tempo determinato, mediante utilizzo di anteriori graduatorie valide ovvero previa indizione motivata di avviso pubblico, a dirigenti:
- per la copertura temporanea di posti vacanti autorizzati nei Piani di assunzione, in attesa di espletare le procedure concorsuali
  - per la sostituzione di personale assente;
  - negli altri casi previsti dalla normativa nazionale o regionale vigente.

**ART. 10**  
**INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/92**

1. Ai sensi dell'art. 15 septies comma 1 del DLgs n. 502/92, il Direttore Generale può conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo rispettivamente entro i limiti del 2% della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del 2% della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza.
2. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 15 septies DLgs 502/92 e s.m.i., il Direttore generale può conferire incarichi, oltre a quelli previsti dal comma precedente, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al 5% della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Tali incarichi sono conferiti, anche a personale in servizio all'ASL, sulla base dei requisiti previsti dalla norma richiamata e previa procedura selettiva, e possono essere di natura professionale e di responsabilità di struttura semplice, con inquadramento giuridico ed economico da determinarsi in base ai contratti di lavoro delle corrispondenti aree dirigenziali nel tempo vigenti.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata da 2 a 5 anni con facoltà di rinnovo.
5. Per la dirigenza medica e sanitaria, non è ammesso il conferimento di incarico di struttura complessa mediante l'utilizzo dell'art. 15 septies del DLgs n. 502/1992.



**TITOLO III**  
**CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI**

**ART. 11**  
**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER CONFERIMENTO INCARICO**

1. Ai sensi dell' art. 24 comma 6 del CCNL 3.11.05 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente alla scadenza del termine non dà luogo al conferimento dell'incarico e si deve intendere come rinuncia da parte del Dirigente.

2. Il contratto individuale contiene:

- la tipologia del rapporto di lavoro
- la data di inizio e ( per i tempi determinati ) finale
- l'area e la disciplina di appartenenza
- l'incarico conferito, la Direzione/Dipartimento/struttura complessa di appartenenza, gli obiettivi, la durata e la retribuzione di posizione connessi all'incarico
- periodo di prova ove previsto
- doveri del dipendente
- richiamo alle norme in materia di preavviso e incompatibilità
- richiamo al trattamento economico previsto dai contratti di lavoro nel tempo vigenti

**ART. 12**  
**DURATA DEGLI INCARICHI**

1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali oggetto del presente regolamento hanno, nel rispetto della durata complessiva del rapporto di lavoro, la seguente durata:

- incarichi di struttura complessa: da 5 a 7 anni con possibilità di conferma
- incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni con possibilità di conferma
- incarichi di natura professionale e di natura professionale elevata: da 3 a 5 anni con possibilità di conferma
- incarichi di natura professionale di base: 5 anni.

2. Deroghe alla durata degli incarichi sopra indicata possono essere disposte per casi particolari in presenza di processi di riorganizzazione.


**ART. 13**  
**GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI**

1. L'affidamento degli incarichi dirigenziali è correlato all'attribuzione del trattamento economico di posizione differenziato sulla base della graduazione delle funzioni stabilita a livello aziendale secondo criteri e parametri definiti a seguito di confronto con le OO.SS.

**ART. 14**  
**VALUTAZIONE DI FINE INCARICO**

1. Le valutazioni di fine incarico competono ai Collegi Tecnici di cui all'art. 26 comma 2 dei CCNLL 3.11.2005. Per le modalità di funzionamento del Collegi Tecnici si rinvia alla vigente specifica regolamentazione.

2. Le valutazioni sono effettuate, di norma, nel corso dell'ultimo mese dalla scadenza dell'incarico.



**ART. 15**  
**REVOCA ANTICIPATA DEGLI INCARICHI**

1. La durata dell'incarico può essere più breve, oltre che nei casi di cui agli articoli 12 comma 3 e 17, anche nel caso in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30 del CCNL del 2005 (art. 24 – comma 8 CCNL 2005).
2. Per i dirigenti di struttura semplice, previo esperimento del contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da persona di fiducia, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali a seguito della valutazione annuale in base ai risultati negativi della gestione finanziaria tecnica ed amministrativa determinati dall'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme agli obiettivi gestionali può determinare la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro incarico inferiore.
3. Per i dirigenti professionali, previo esperimento del contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da persona di fiducia, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali a seguito della valutazione annuale in base all'inosservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati ed all'operato non conforme agli obiettivi prestazionali affidati può determinare la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro incarico inferiore.
4. Il Direttore Generale può disporre la revoca anticipata dell'incarico mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio Tecnico solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.

**ART. 16**  
**CONFERMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

1. La conferma degli incarichi di struttura semplice e professionali di elevata specializzazione avviene, a seguito della valutazione positiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti, nel contesto delle procedure di cui agli art. 5 e 6 del presente regolamento.

**ART. 17**  
**AFFIDAMENTO DI INCARICO DIVERSO**

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 32 del DL n. 78/201 convertito in Legge n. 122/2010, alla scadenza dell'incarico dirigenziale di struttura semplice e di natura professionale di elevata specializzazione l'Azienda, anche in relazione a processi di riorganizzazione, ovvero nel contesto delle procedure di cui agli art. 2 e 3 del presente regolamento, può non confermare l'incarico medesimo, anche in presenza di valutazione positiva, e affidare un incarico diverso anche di tipologia inferiore.

**ART. 18**  
**CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del CCNL relativo al biennio 1998/2000, nel conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi di funzioni diverse, l'azienda deve tra l'altro tener conto:
  - 1) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
  - 2) dell'area e disciplina di appartenenza;
  - 3) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente valutate sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o in attività o esperienze documentate, anche di studio e ricerca, presso istituti o enti di rilievo regionale, nazionale o internazionale;
  - 4) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché delle valutazioni riportate nei differenti processi valutativi che costituiscono il sistema di valutazione della dirigenza;
  - 5) del criterio della rotazione ove applicabile;



Gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione secondo i criteri sopra indicati devono essere comprovati da documenti che assicurino assoluta certezza, in mancanza dei quali il curriculum dei dirigenti che hanno presentato istanza di partecipazione all'avviso interno per il conferimento dell'incarico non potrà essere adeguatamente valutato.


#### **TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI**

##### **Art. 19 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE**

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento di breve durata (quali, a titolo esemplificativo, concorsi, lutto, aggiornamento professionale, matrimonio, motivi personali, etc.) del Direttore del dipartimento, la sua sostituzione può essere affidata dall'Azienda ad altro dirigente di struttura complessa da lui stesso individuato con cadenza annuale entro il 31 gennaio.
2. In caso di assenza per i motivi di cui sopra del dirigente di altra struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente assegnato alla stessa struttura, indicato entro il 31 gennaio di ogni anno dal responsabile stesso, avvalendosi dei seguenti criteri:
  - a) il dirigente deve essere titolare di una struttura semplice, ovvero di alta specializzazione;
  - b) valutazione dei curricula dei dirigenti interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di dirigenti di strutture semplici che non siano articolazioni interne di strutture complesse.
4. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure per il conferimento dell'incarico nelle forme ordinarie, comunque per un periodo fino a sei mesi eventualmente prorogabili sino a dodici.
5. Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza. Al dirigente incaricato alla sostituzione non viene corrisposto nessun emolumento per i primi due mesi.
6. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente sostituito di un responsabile di struttura complessa, compete, per tutta la durata della sostituzione, l'indennità mensile prevista dall'art. 18 del CCNL vigente .
7. Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 52 (retribuzione di risultato CCNL 8/6/2000).
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applica ad ogni periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può essere corrisposta anche per periodi frazionati, salvo che per i primi due mesi in ciascun anno solare.
9. Nei casi in cui l'Azienda non ritenga di far ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, la struttura, temporaneamente priva di titolare, può essere affidata ad altro dirigente con corrispondente incarico, cui sarà corrisposta l'indennità di cui ai commi 5 e 6.
10. In caso di assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente di Struttura complessa della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, previsti nel Piano di organizzazione aziendale, l'azienda, dopo aver compiuto una valutazione complessiva della compatibilità economica, si riserva la possibilità di attribuire la responsabilità della Struttura Complessa in via temporanea, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure per l'affidamento dell'incarico, a Dirigenti assunti a tempo indeterminato presso l'azienda, del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo, anche non in possesso dell'anzianità di cui all'art. 4, decorso il periodo di prova, verificato il possesso della professionalità richiesta in relazione alla struttura da affidare, considerando l'area e la disciplina di appartenenza.

##### **ART. 20 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Di norma non è consentito l'affidamento di incarichi di struttura complessa, semplice o semplice di valenza dipartimentale a dirigenti ad impegno ridotto. Eventuali deroghe a tale principio potranno essere previste, con adeguata motivazione, solo per le articolazioni interne di strutture complesse il cui titolare risulti in servizio effettivo.




**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino, Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

decorrere dal ..... **2 - GEN. 2014** .....

IL RESPONSABILE AREA  
GESTIONE DELLE RELAZIONI  
(Gemma Torri)



**CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA**

Si attesta che la presente copia, composta da N. 12 (Dodici) pagine, è conforme all'originale.

Breno, ..... **2 - GEN. 2014** .....

IL RESPONSABILE AREA  
GESTIONE DELLE RELAZIONI  
(Gemma Torri)

